

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO INDEX LINKED A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE – Tariffa 400I021

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1– PRESTAZIONI ASSICURATIVE

1.1 Si precisa che i rischi finanziari connessi al portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto (di cui all'art. 9 - PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA'), posto dalla Società a copertura degli impegni assunti con la presente assicurazione, sono a carico dell'Investitore-contraente. In particolare, si richiama l'attenzione sugli effetti del rischio di controparte in caso di insolvenza dei soggetti emittenti il portafoglio finanziario strutturato: qualora il loro merito creditizio dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale previsti dal portafoglio finanziario strutturato, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato (di cui al punto 1.2.1) nella stessa misura in cui gli emittenti (e gli eventuali soggetti garanti) saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Inoltre, il deterioramento del merito creditizio influenza negativamente il valore del portafoglio finanziario strutturato, da cui dipendono la prestazione prevista in caso di morte dell'Assicurato [di cui al punto 1.2.2, fatta eccezione per la maggiorazione di cui alla lett. b)] ed il valore di riscatto dell'assicurazione (di cui all'art. 10 - RISCATTO).

1.2.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

- Fermo quanto previsto al punto 1.1, a ciascuna delle date di maturazione delle cedole, in caso di vita dell'Assicurato a tali date, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati della cedola maturata. Le date di maturazione e le modalità di determinazione di ciascuna delle cedole erogabili sono precisate all'Articolo 7.
- Fermo quanto previsto al punto 1.1, alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari al premio versato, al netto delle spese di emissione (fissate nella misura di 25,00 euro).

1.2.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Fermo quanto previsto al punto 1.1, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione - ed il valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al successivo Articolo 9, rilevato alle date ivi precisate;
- b) prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione- e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età alla data di decorrenza del contratto. Tale aliquota è riportata nella Tabella A che segue:

Età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	8,00%	16,00%
56 – 65	3,00%	6,00%
66 – 75	1,00%	2,00%

Tabella A

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

Il decesso dell'Assicurato deve essere reso noto alla Società a mezzo comunicazione scritta, debitamente firmata da parte degli aventi diritto ed effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore, oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **la Società non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:**

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga ***in seguito a suicidio nei primi due anni di durata contrattuale, l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui all'Articolo 1, punto 1.2.2, lettera b) non sarà corrisposto.***

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico, non frazionabile, il cui importo **non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.**

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore – contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore - contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso (secondo quanto previsto all'art. 6 – DIRITTO DI RECESSO);
- riscatto (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene rilevato il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione del valore di riscatto liquidabile, secondo quanto previsto all'art. 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ');
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza contrattuale).

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui all'Articolo 1, punto 1.2.2, lettera b).

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE

L'importo di ciascuna delle cedole erogabili alle loro date di maturazione è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione - e l'aliquota di seguito precisata:

- per la **prima cedola fissa** l'aliquota è **6,00%**;
- per la **seconda cedola fissa** l'aliquota è **6,00%**;
- per la **terza cedola fissa** l'aliquota è **6,00%**;
- per la **quarta cedola variabile**, l'aliquota è **5,50%** se il prezzo di ciascun titolo azionario componente il paniere di riferimento, rilevato alla data di osservazione raggiunta in corrispondenza del quarto anno di durata contrattuale, è risultato superiore all'80,00% del prezzo di ciascun titolo rilevato alla data di strike.

In caso contrario l'aliquota risulta pari allo 0,00%;

- per la **quinta cedola variabile**, l'aliquota è **5,50%** se risulta verificata una delle seguenti condizioni:

a) il prezzo di ciascun titolo azionario componente il paniere di riferimento, rilevato alla data di osservazione raggiunta in corrispondenza del quinto anno di durata contrattuale, è risultato superiore al 75,00% del prezzo di ciascun titolo rilevato alla data di strike;

b) la cedola erogata l'anno precedente ha aliquota pari a 5,50%.

In caso contrario l'aliquota risulta pari allo 0,00%.

- per la **sesta cedola variabile**, l'aliquota è **5,50%** se risulta verificata una delle seguenti condizioni:

a) il prezzo di ciascun titolo azionario componente il paniere di riferimento, rilevato alla data di osservazione raggiunta in corrispondenza del sesto anno di durata contrattuale, è risultato superiore al 70,00% del prezzo di ciascun titolo rilevato alla data di strike;

b) la cedola erogata l'anno precedente ha aliquota pari a 5,50%.

In caso contrario l'aliquota risulta pari allo 0,00%.

Il prezzo di ciascun titolo azionario è il prezzo di riferimento (prezzo di riferimento della seduta borsistica costituito dal prezzo medio ponderato relativo all'ultimo 10% della quantità titoli trattata durante la seduta di negoziazione) se si tratta di titolo quotato sul mercato borsistico italiano; mentre è il prezzo ufficiale di chiusura se si tratta di titolo quotato su mercato borsistico non italiano.

La data di strike è il 29/08/2008.

Le caratteristiche e le date di pagamento delle cedole, nonché le date di osservazione utili ai fini della determinazione dell'aliquota relativa alle cedole variabili da erogare, sono precisati nella Tabella B di seguito riportata:

Cedola		Data di osservazione	Data Maturazione Cedola
1 ^a	fissa	-	29/08/2009
2 ^a	fissa	-	29/08/2010
3 ^a	fissa	-	29/08/2011
4 ^a	variabile	19/08/2012	29/08/2012
5 ^a	variabile	19/08/2013	29/08/2013
6 ^a	variabile	19/08/2014	29/08/2014

Tabella B

Il paniere di riferimento è costituito dai 12 titoli azionari descritti nella seguente Tabella C.

Titolo azionario (società emittente)	Denominazione Pubblicata (Il Sole 24 Ore)	Borsa	Valuta	Nazione	Codice Bloomberg	Settore industriale
Allianz Se	Allianz SE	Xetra (*)	EUR	Germania	ALV GY	Assicurativo
Bayerische Motoren Werke	Bmw	Xetra (*)	EUR	Germania	BMW GY	Automobilistico
Cisco Systems Inc	Cisco Systems	NASDAQ (**)	USD	Stati Uniti	CSCO UW	Telecomunicazioni
Eni S.p.A.	Eni	Milano	EUR	Italia	ENI IM	Energetico
Intel Corporation	Intel	NASDAQ (**)	USD	Stati Uniti	INTC UW	Tecnologico
Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobile	New York	USD	Stati Uniti	XOM UN	Energetico
Assicurazioni Generali S.p.A.	Generali	Milano	EUR	Italia	G IM	Assicurativo
Matsushita Electric industrial Co.	Matsushita E Ind	Tokyo	JPY	Giappone	6752 JT	Prodotti di consumo
The Procter & Gamble Company	Procter&Gamble	New York	USD	Stati Uniti	PG UN	Prodotti di consumo

Nippon Telegraph & Telephone	Ntt	Tokyo	JPY	Giappone	9432 JT	Telecomunicazioni
Roche Holding AG	Roche Gs	Virt-X (***)	CHF	Svizzera	ROG VX	Farmaceutico
STMicroelectronics N.V.	STMicroelectr.	Milano	EUR	Italia	STM IM	Tecnologico

Tabella C

(*) Xetra è il mercato elettronico di riferimento della Borsa tedesca.

(**) Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations): è il mercato borsistico elettronico americano in cui sono quotati i principali titoli tecnologici della Borsa americana.

(***) Virt-X (virtual exchange): è il nome della Borsa paneuropea, nata dall'integrazione della Borsa svizzera (SWX) e del consorzio Tradepoint.

ARTICOLO 8 – CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE O MANCATA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PANIERE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART.7) O DI ALTRI EVENTI DI TURBATIVA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, DEL MERCATO DI RIFERIMENTO O DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È COSTRUITO

Rilevazioni con borsa chiusa

Se, per un titolo del paniere di riferimento, una delle date di osservazione non corrisponde ad un giorno lavorativo secondo il calendario della borsa di riferimento, tale data di osservazione sarà posticipata, solo per quel titolo, al giorno lavorativo successivo.

Turbativa di mercato

Qualora ad una data di osservazione si verificasse, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, in relazione ad uno o più titoli compresi nel paniere di riferimento, una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente l'orario di chiusura della Borsa (l'Evento di Turbativa"), ai fini del calcolo verrà utilizzato il prezzo di tale titolo relativo al primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa". Nel caso in cui si dovesse verificare un Evento di Turbativa durante ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla data di osservazione, in questo caso tale quinto giorno verrà considerato il giorno di riferimento per la rilevazione del prezzo di tale titolo (prezzo di riferimento), nonostante il perdurare dell'Evento di Turbativa". Se anche il quinto giorno il prezzo del titolo non fosse disponibile, l'Agente per il Calcolo provvederà autonomamente a stimare il prezzo del titolo agendo in buona fede. Per tutti gli altri titoli non oggetto di turbativa restano ferme le date di osservazione previste.

Eventi straordinari inerenti le azioni componenti il paniere di riferimento

Qualora nel corso della durata contrattuale si verificassero, relativamente a una o più società di cui i titoli sono rappresentazione, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione, nonché eventuali altri fatti o operazioni di carattere straordinario di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione dei titoli, verranno adottati dall'Agente per il Calcolo, caso per caso, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche tali da garantire, ai fini della determinazione del valore di rimborso dell'obbligazione, la massima neutralità dei suddetti eventi.

Dei suddetti correttivi, aggiustamenti o modifiche verrà data comunicazione agli Investitori-contraenti.

Eventi di delisting

Se in conseguenza di un qualunque evento, uno o più titoli componenti il paniere venissero esclusi dal listino della "Borsa di Riferimento" ("Evento di Delisting"), o se si verificasse che, per opinione dell'Agente per il Calcolo, le condizioni di quotazione del titolo fossero non idonee (critiche), l'Agente per il Calcolo provvederà a sostituire ciascun titolo oggetto degli eventi precedentemente elencati con un titolo sostitutivo. Nello scegliere il titolo sostitutivo l'Agente per il Calcolo valuterà che il titolo prescelto sia quotato su una

Borsa Valori di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza della "Borsa di Riferimento" del titolo sostituito e che l'attività economica prevalente della società di cui il titolo sostitutivo è rappresentazione sia la medesima della società di cui il titolo sostituito è rappresentazione.

L'Agente per il calcolo, che provvede anche alla determinazione dell'aliquota da adottare per il calcolo delle cedole variabili, è Banca Aletti & C. S.p.A.

ARTICOLO 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un portafoglio finanziario strutturato formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata all'andamento del parametro di riferimento.

La componente obbligazionaria è costituita da un titolo obbligazionario denominato JPMorgan Chase & Co 6Y Zero Coupon Note 29/08/2014 (codice ISIN: XS0377631105) emesso da JP Morgan Chase & Co, 270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070 United States of America (Stati Uniti d'America).

La componente derivativa è costituita da un'opzione di tipo "Altiplano Lock in" collegata ad un paniere di 12 titoli azionari (parametro di riferimento) denominata *OTC Altiplano Lock in 29/08/2014* la cui controparte è Banca Aletti & C. S.p.A. con sede in via Santo Spirito, 14 – 20121 Milano (Italia).

Il valore del portafoglio finanziario strutturato è calcolato con cadenza quindicinale. Tale valore, **espresso su base 100**, viene pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in corrispondenza del nome "Futuro 08.08 (29/08/2014)". In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti.

Il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione dell'importo liquidabile in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato è quello di seguito precisato:

- per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dal primo al settimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato del giorno 15 del mese stesso;
- per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dall'ottavo al ventunesimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato dell'ultimo giorno del mese stesso;
- per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dal ventiduesimo all'ultimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato del giorno 15 del mese successivo.

Se, a causa di forza maggiore, il suddetto valore del portafoglio finanziario strutturato non potesse essere calcolato, si adotterà il primo valore del portafoglio finanziario strutturato disponibile immediatamente successivo.

ARTICOLO 10 – RISCATTO

Fermo quanto previsto al punto 1.1, Articolo 1, nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo, presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

La Società determina il valore di riscatto, come precisato alle successive lettere a) e b), sulla base del valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al precedente Articolo 9 rilevato alle date ivi precisate.

- a) Se il valore del portafoglio finanziario strutturato è maggiore di 100, il valore di riscatto totale è pari al più elevato tra i seguenti importi:
- il premio versato, al netto delle spese di emissione;
 - l'importo che si ottiene applicando al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato, l'aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di richiesta di riscatto, indicata nella Tabella D sotto riportata :

<i>Anno richiesta riscatto</i>	<i>Aliquota</i>
2°	98,50%
3°	99,00%
4°	99,50%
Oltre il 4°	100,00%

Tabella D

- b) Se il valore del portafoglio finanziario strutturato è minore o uguale a 100, il valore di riscatto totale è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole è l'Investitore-contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure inoltrate alla Società mediante comunicazione scritta - debitamente firmata dall'Investitore-contraente - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure presso la Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno in cui, ai sensi dell'Articolo 9, si sia reso disponibile il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione della somma liquidabile.

Fermo quanto sopra precisato, le prestazioni erogate in forma di cedola vengono accreditate con valuta pari alle date di maturazione previste. Qualora una delle predette date coincida con un giorno non lavorativo, la valuta sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il pagamento delle cedole avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	
Scadenza contrattuale	• Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto totale	• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente. • Codice fiscale dell'Investitore-contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) , dal quale risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
 - strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione Corporate Center del Gruppo FONDARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.popolarevita.it o presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDARIA-SAI (fax 011/6533613)

Popolare Vita S.p.A.

(Firma legale rappresentante)

